



**REPUBBLICA  
DI SAN MARINO**

*ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
tra la Regione Campania e la Repubblica di San Marino*

La Regione Campania della Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, di seguito denominate “le Parti”,

CONSIDERATO lo spirito di amicizia che caratterizza le reciproche relazioni ed ispira la collaborazione tra le stesse sia a livello bilaterale che nella comune appartenenza alle Organizzazioni Internazionali

DESIDEROSE di realizzare, congiuntamente, molteplici connessioni, scambi e osmosi di natura economica, culturale, sociale e in campo scientifico, sanitario, didattico e formativo di grande apertura e di forte integrazione, con sviluppo di ampi livelli di programmazione e di capacità di attrazione nello specifico ambito delle politiche della salute, delle sinergie organizzative, attraverso un linguaggio comune in ambito gestionale, professionale e di sviluppo degli strumenti operativi,

convengono quanto segue:

**Art. 1  
(Finalità)**

1. Il presente Accordo intende promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione nei campi e nei settori indicati dall’art. 3, consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell’integrazione a livello europeo, statuale e regionale, anche avuto riguardo alle aree del Mediterraneo.
2. Le Parti si riservano di ampliare gli ambiti di collaborazione con successivi atti integrativi al presente Accordo che seguiranno l’*iter* di approvazione previsto dalle procedure vigenti nei rispettivi territori.
3. Le Parti convengono, altresì, di ricercare forme di collaborazione anche nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea ed in particolare di quelli che interessano le attività di ricerca nel campo della sanità pubblica, al fine di favorire un’adeguata partecipazione agli stessi.

**Art. 2**  
*(Invarianza normativa)*

Il Presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e sammarinese nonché del diritto internazionale applicabile e, per Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

**Art. 3**  
*(Ambiti di collaborazione)*

1. Le Parti favoriscono e promuovono, nell'osservanza della rispettiva normativa, la reciproca collaborazione nel settore socio-sanitario, nel settore della prevenzione collettiva nei luoghi di vita e lavoro, nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nel campo della salute pubblica e delle malattie infettive.
2. Le Parti concordano, altresì, sulla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e formativa nonché di attività di scambio di personale di ricerca, di studenti e di professionisti operanti sui rispettivi territori.

**Art. 4**  
*(Collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario)*

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, si prefiggono di conseguire un'integrazione delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie, facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire uno scambio di prestazioni fra gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Campania, pubblici e privati accreditati, e l'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) della Repubblica di San Marino, nonché le collaborazioni fra professionisti sanitari, tecnico-amministrativi dei rispettivi Enti Pubblici verificando, nel comune interesse, modelli di collaborazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza.
2. Le Parti convengono, in particolare sull'attivazione di una collaborazione nell'ambito di percorsi condivisi di politica sanitaria, socio-sanitaria e sociale da svilupparsi, anche attraverso la reciproca partecipazione a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico-amministrative, in raccordo con le attività e gli analoghi contatti tecnici da sviluppare nell'ambito di specifici Memorandum d'Intesa tra il Servizio Sanitario Regionale della Regione Campania e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, in particolare nei seguenti ambiti:
  - a) sviluppo di un sistema informativo sanitario e sociale;
  - b) sanità pubblica, attraverso specifici accordi in materia di tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmissibili e non, alla sicurezza alimentare ed a strategie comuni per promuovere corretti stili di vita, anche nell'ambito di iniziative promosse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
  - c) ricerca, sperimentazione e innovazione, sviluppando – nel rispetto delle reciproche normative in materia – sinergie in ambito clinico terapeutico (incluse terapie avanzate biologiche), socio-sanitario ed organizzativo-gestionale.
3. Le Parti demandano alle strutture competenti - il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per la Regione Campania e ISS per la Repubblica di San Marino e Direzione Generale per la tutela della salute - il compito di perfezionare specifici protocolli, in conformità alla disciplina vigente, per rendere operativa l'integrazione fra i rispettivi sistemi.

**Art. 5**  
**(Collaborazione scientifica e didattica)**

1. Le Parti concordano di realizzare un comune programma di collaborazione scientifica e formativa nonché di scambio di personale di ricerca, studenti e amministrativi esperti in ambito sanitario.
2. Le Parti favoriranno il reciproco scambio e divulgazione di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione.
3. La collaborazione potrà attuarsi con le seguenti modalità:
  - a) scambio di visite di personale impegnato oltre che nell'attività di assistenza anche nell'attività di ricerca e attività scientifiche integrate;
  - b) scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;
  - c) organizzazione congiunta di incontri e seminari;
  - d) altre forme di collaborazione concordata tra le Parti, come progetti comuni di ricerca;
  - e) scambio di esperti amministrativi in ambito sanitario;
  - f) scambio di professionisti sanitari medici e del comparto.

**Art.6**  
**(Attuazione dell'Accordo)**

1. Le Parti convengono che l'attuazione e l'applicazione del presente Accordo avverrà mediante:
  - a) il potenziamento e l'incentivazione della collaborazione diretta fra gli organi delle rispettive strutture amministrative e fra i rispettivi Enti ed Organizzazioni;
  - b) l'attuazione, fra le rispettive strutture amministrative, di scambi di informazioni, dati, ricerche, conoscenze scientifiche e tecniche afferenti agli ambiti di cui al presente Accordo e l'eventuale creazione di banche dati comuni, conformemente alle norme vigenti nei rispettivi territori;
  - c) la partecipazione di funzionari di strutture amministrative di ciascuna delle Parti a tavoli tecnici congiunti che potranno elaborare i protocolli attuativi nonché piani di lavoro e progetti scientifici per consentire una più efficace esecuzione del presente Accordo e per superarne eventuali incertezze applicative;
  - d) lo scambio di delegazioni e di esperti;
  - e) lo scambio di visite di personale amministrativo esperto, anche non dipendente, in ambito sanitario e tecnico amministrativo, e attuazione di forme di collaborazione nel rispetto delle norme vigenti nei rispettivi ordinamenti;
  - f) la facilitazione, anche mediante il riconoscimento di costi di iscrizione agevolati, della partecipazione di delegazioni di una Parte a corsi ed iniziative formative organizzati dall'altra, direttamente o da propri Enti Pubblici;
  - g) l'organizzazione di iniziative formative congiunte.
2. Le Parti convengono di effettuare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, uno scambio di note allo scopo di informarsi reciprocamente sugli organi e servizi amministrativi, Enti e soggetti istituzionali nonché sui relativi responsabili e referenti, per gestire i settori oggetti dei precedenti articoli.
3. Ai fini della compiuta attuazione del presente Accordo, le Parti convengono, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, di farsi parte diligente - rispettivamente presso la Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per la Regione Campania e presso il Direttore Generale ISS per la Repubblica di San Marino – per la definizione operativa degli ambiti di collaborazione di cui al presente Accordo.

**Art. 7**  
**(neutralità finanziaria)**

Il presente Accordo ha natura programmatica. Tutte le attività previste o da esso scaturenti non comportano alcun onere economico o finanziario a carico dei Bilanci delle Parti e dello Stato Italiano.

**Art. 8**  
**(Modifiche e Integrazioni)**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto delle procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Accordo.

**Art. 9**  
**(Informativa)**

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Accordo.

**Art. 10**  
**(Divergenze interpretative)**

Qualsiasi controversia relativa all'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

**Art. 11**  
**(Durata, validità e sicurezza dati personali)**

1. Il presente Accordo è stato approvato da parte degli organi competenti, conformemente alle norme vigenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino, ed entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione apposta.
2. L'Accordo avrà una durata di due anni e potrà essere rinnovato secondo la procedura prevista dall'Articolo 8.
3. Il presente Accordo si intende automaticamente decaduto, in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.
4. Salvo obbligo di legge, nessun dato riguardante una persona fisica identificata o identificabile impegnata nell'applicazione del presente Accordo sarà trasmesso a un terzo o, comunque, trattato in maniera incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto del titolare del trattamento che lo ha fornito. Lo scambio di informazioni svolto in applicazione del presente Accordo non riguarderà dati personali di soggetti terzi e, in particolare, i loro dati sanitari, i quali, se del caso, saranno resi disponibili solo in forma aggregata o anonimizzata.

In fede i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo in formato digitale.

Per la Regione Campania  
Il Presidente

Per la Repubblica di San Marino  
Il Segretario di Stato per la Sanità